

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 Principi fondamentali

1. Il Comune di Magherno è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuitegli con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Magherno comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. –
2. La sede del Comune e dei suoi organi istituzionali è fissata a Magherno.
3. Le adunanze degli organi elettivi e collegiali si svolgono nella Sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio comunale può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La modifica della denominazione delle cascine o della Sede comunale può essere predisposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare.

Art. 3 Stemma e gonfalone

Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Magherno e con il proprio stemma

Ha anche un Gonfalone che riporta il medesimo stemma

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali è vietato.

Art. 4 Finalità

Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche della comunità

Art. 5 Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, intesa come benessere psicofisico e sociale di tutti i cittadini.
2. Attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla salubrità dell'ambiente e alla sicurezza del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
3. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento

agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, capace altresì di affrontare ogni altra forma di disagio sociale e personale anche in collaborazione con gli altri enti pubblici preposti e con il privato sociale.

4. Promuove e sostiene forme di volontariato che operino per lo sviluppo della solidarietà.
5. Favorisce l'integrazione sociale di tutti i cittadini senza alcuna forma di discriminazione.

Art. 6 Tutela del patrimonio naturale artistico e storico

1. Il Comune, nell'interesse della collettività ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita adotta le misure necessarie per tutelare e conservare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare, le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
3. Il Comune promuove iniziative atte a recuperare ed ampliare il patrimonio storico, artistico, naturale.

Art. 7 Promozione del diritto allo studio dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune mira a rendere effettivo il diritto allo studio e alla cultura, promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Il Comune favorisce l'attività sportiva dilettantistica, nonché quella turistica di carattere sociale e giovanile, incoraggiando la costituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuovendo l'accesso agli enti sopra citati, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8.6.90 n. 142.
3. Il relativo regolamento disciplinerà i modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti, nonché il concorso alle spese di gestione.

Art 8 Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune mira ad un assetto del territorio organico, nel quadro di un programma degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, turistici e commerciali.
2. Promuove ed incentiva il recupero e la valorizzazione del patrimonio urbanistico con particolare riguardo al centro storico ed agli altri edifici di particolare rilievo storico, artistico e culturale.
3. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
4. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le

esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

5. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

6. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

7. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia a mezzo degli organi di polizia municipale

Art. 9 Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità produttiva del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico e turistico ed adotta iniziative atte a stimolarne l'attività, di concerto e in collaborazione con enti pubblici ed organismi privati.

3. Promuove lo sviluppo industriale in armonia con gli impegni di cui agli articoli 5 ed 8.

Art. 10 Programmazione economica sociale e forme di cooperazione

1. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla formazione ed attuazione dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, provvedendo ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3. Il Comune pone a fondamento della propria attività amministrativa e di programmazione, il principio della collaborazione con la Provincia e con gli altri Comuni, al fine di realizzare un coordinato sistema delle autonomie.

Art. 11 Partecipazione – decentramento

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8.6.90, n. 142.

2. Garantisce la più ampia informazione sulla propria attività come presupposto per una effettiva partecipazione della comunità locale.

Art. 12 Servizi pubblici

Il Comune può gestire i servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente attraverso le forme di cui al comma 3, dell'art 22, della Legge n.142/1990, oltre che attraverso la stipula di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione del medesimo servizio